SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

89º Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 2000

Presidenza del presidente PETRUCCIOLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4784) ***Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»,*** approvato dalla Camera dei deputati

(4228) ***FASSONE ed altri: Interventi per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali dell'anno 2006***

(4405) ***SILIQUINI: Norme per gli interventi connessi allo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Torino del 2006***

(Seguito della discussione congiunta ed approvazione del disegno di legge n. 4784. Assorbimento dei disegni di legge nn. 4228 e 4405)

* PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2, 4, 6 e *passim*
* BESSO CORDERO *(Dem. Sin.-l'Ulivo), relatore alla Commissione* 4, 7
BOSI *(CCD)* . . . . . *Pag.* 22
CIMMINO *(UDEUR)* 23
* FASSONE *(Dem. Sin.-l'Ulivo)* 3
* GERMANÀ *(Forza Italia)* 4
LADU, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 6, 7
* MEDURI *(AN)* 22
MIGNONE *(Misto)* 23
* PICCIONI *(Forza Italia)* . . . . . .2, 6, 7 e *passim*
* VEDOVATO *(Dem. Sin.-l'Ulivo)* 22
VERALDI *(PPI)* 23

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

DL 1748

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 14,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4784) ***Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»,*** approvato dalla Camera dei deputati

(4228) ***FASSONE ed altri: Interventi per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali dell'anno 2006***

(4405) ***SILIQUINI: Norme per gli interventi connessi allo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Torino del 2006***

(Seguito della discussione congiunta e ed approvazione del disegno di legge n. 4784. Assorbimento dei disegni di legge nn. 4228 e 4405)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 4784, 4228 e 4405, sospesa nella seduta del 19 settembre scorso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PICCIONI. Svolgerò alcune considerazioni che riprenderò in modo più puntuale in fase di dichiarazione di voto. Ritengo che i Giochi olimpici avrebbero dovuto essere oggetto di maggiore attenzione da parte di tutti, essendo di rilevanza nazionale; in particolare, il provvedimento al nostro esame, d'iniziativa governativa, avrebbe dovuto estendere la sua efficacia almeno a tutta la regione Piemonte; alla fine dell'*iter* parlamentare, però, si deve purtroppo constatare che si è rivelato importante solamente per la provincia di Torino perchè ad essa si è limitato.

Ci troviamo oggi ad approvare un provvedimento che si limita all'approvazione di infrastrutture e di impianti relativi alla provincia di Torino. Considerati inoltre i tempi stretti a nostra disposizione, si è reso di fatto impossibile apportarvi modifiche. Siamo, infatti, già in ritardo per l'avvio delle infrastrutture, atteso che devono essere pronte per il 2004 e che si possono predisporre solamente nel periodo estivo, trattandosi di lavori da effettuare in alta montagna. Ogni ulteriore indugio porterà ad un rallentamento dei lavori; quindi, pur esistendo sicuramente qualche lacuna è necessario al più presto giungere all'approvazione del provvedimento, considerate le molteplici sollecitazioni provenienti dal Comitato organizzatore; si deve dare avvio alla istituzione di una Agenzia, cui spettano una serie di importanti adempimenti.

Rilevo, però, nel provvedimento la presenza di alcuni aspetti importanti quali lo snellimento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale e per la concessione degli appalti per quanto riguarda la progettazione e l'aggiudicazione dei lavori dirette dall'Agenzia.

Un aspetto che puntualizzerò in un momento successivo ma di cui mi sembra importante fare un accenno ora riguarda le garanzie fidejussorie inerenti all'esecuzione dei lavori. Quanto ai lavori pubblici, le diverse leggi che si sono succedute si sono sempre limitate a prevedere il 20 per cento dell'importo dei lavori a garanzia dei tempi e della buona esecuzione dei lavori. L'articolo 11 del provvedimento in esame parla di una garanzia bancaria pari al 50 per cento dell'importo dei lavori, tesa a garantire la buona esecuzione e soprattutto il rispetto dei tempi di esecuzione. Non vorrei che questo articolo creasse difficoltà agli imprenditori: atteso infatti che i lavori siano pari a 50 miliardi,ad esempio, è necessario che le imprese dispongano di una garanzia del 50 per cento di questo importo. Credo che tale condizione ponga una serie di paletti che, secondo me, ci devono indurre a riflettere. È chiaro infatti che saranno privilegiati i raggruppamenti di imprese che potranno solo in questo modo riuscire a vedersi aggiudicati i lavori sia per la costruzione degli impianti sia per le infrastrutture stradali.

FASSONE. Concordo anche io con quanto detto dal collega che mi ha preceduto sulla opportunità di alcuni interventi migliorativi che sarebbero stati necessari qualora i tempi stretti nei quali ci troviamo a lavorare non lo avessero di fatto impedito. Concordo anche io sulla necessità di concludere quanto prima questo *iter* parlamentare, non senza osservare che la legge ha assunto la sua forma in considerazione di quanto è avvenuto il 19 giugno 1999, quando il Comitato olimpico internazionale assegnò alla città di Torino la celebrazione dei Giochi olimpici invernali del 2006. Quello che potremmo chiamare un contratto di diritto internazionale, intervenuto tra il Comitato olimpico internazionale e la città di Torino, in realtà, coinvolge anche i governi locali (la provincia, la regione) ed il Governo stesso perchè l'assegnazione a Torino è avvenuta sulla base di un *dossier* di candidatura, nel quale sono definiti gli impegni che la città ha assunto al fine di un efficace svolgimento dei Giochi, quali opere, impianti ed infrastrutture finanziate dallo Stato. Quindi, è essenziale ricordare che questo impegno prevede un adeguato stanziamento di risorse finanziarie, elevato per un particolare obiettivo che è la realizzazione degli impianti, quali richiesti dal Comitato, delle opere e delle infrastrutture, le quali, per necessità, non possono non essere strettamente pertinenti alla celebrazione dei giochi e degli eventi olimpici. Quindi, non per libera scelta, ma per necessità la legge individua nei territori, siti di gara, l'oggetto principale dell'intervento finanziario.

Detto questo, alcuni punti vanno ancora sottolineati perché rimanga traccia nei lavori parlamentari di quello che ormai non può essere trattato in forma di emendamenti. È importante sottolineare quali sono i compiti che spettano all'Agenzia quale stazione appaltante, in quanto soggetto che non soltanto provvede alla realizzazione di nuove opere, quali indicate nelle tabelle, ma quale soggetto che eventualmente utilizzi opere già esistenti per ristrutturarle, migliorarle, adeguarle per le finalità dell'evento olimpico. Questo va detto per una esatta lettura dell'articolo 3, alla quale

già si può accedere in via di interpretazione, ma di cui è, a mio parere, utile fornire una interpretazione autentica.

Allo stesso modo desta qualche riserva e perplessità la configurazione piuttosto generica dell'articolo 13, concernente la destinazione finale dei beni di proprietà dell'Agenzia, che rinvia ad un apposito regolamento (che sarà emanato una volta effettuate le Olimpiadi); in merito a tale aspetto, infatti, non sono definiti criteri o modalità per la destinazione successiva di quel largo spettro di interventi che la legge prevede. Quindi, il regolamento che, così com'è, appare troppo generico, dovrebbe inevitabilmente ritenersi definito e delimitato da criteri base.

La Camera dei deputati ha, infine, approvato alcuni ordini del giorno su cui non ritengo necessario tornare ma di cui auspico la piena attuazione. Ve ne è uno di particolare rilevanza che credo meriti attenzione e che va proprio nella direzione, almeno parziale, sollecitata dal senatore Piccioni: quell'ordine del giorno, cioè, che auspica la previsione di un organismo di coordinamento per gli interventi in campo turistico, sportivo e culturale collegati ai Giochi olimpici, tra i differenti enti locali toccati, anche indirettamente, dall'evento.

Credo che questo coordinamento, di dimensioni quantomeno provinciali, normato dall'articolo 9-*bis* poi caducato, e che costituisce un momento di raccolta di tutta la progettualità della provincia, vada mantenuto; quindi, almeno come tale, ne sollecito e ne auspico l'accoglimento.

GERMANÀ. Pur condividendo lo spirito del disegno di legge (ragione per la quale non abbiamo presentato emendamenti) esprimo alcune perplessità in merito all'articolo 11. Ritengo, infatti, che prestare fidejussioni bancarie pari al 50 per cento dell'importo dei lavori significhi penalizzare molte imprese italiane. Probabilmente si tratta di una selezione che viene fatta nel disegno di legge tenendo conto anche del fatto che la cosiddetta legge Merloni prevede che le garanzie per l'ultimazione delle opere debbano essere previste dai progetti esecutivi e dagli organi di controllo. Ciò nonostante non abbiamo presentato emendamenti in quanto accettiamo il testo del disegno di legge come si presenta; riteniamo soltanto opportuno che la Commissione sottolinei quanto tutto ciò sia penalizzante per molte imprese italiane.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Non ho molte cose da aggiungere rispetto a quanto è stato finora evidenziato dai colleghi.

Per quanto concerne le preoccupazioni espresse dal collega Piccioni circa il coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali, ritengo – e mi auguro – che esso sia necessario non tanto nel momento in cui la legge viene elaborata quanto in quello in cui viene attuata. Mi riferisco al momento dell'attuazione del provvedimento che prevede la costruzione di impianti sportivi, di villaggi per gli atleti e di strutture viabilistiche. La ricaduta della legge la vedo in quel momento con una logica di promozione pro-

vinciale, sovraprovinciale, regionale e – almeno dal punto di vista mediatico – ho la presunzione di dire anche nazionale.

Sul tema della garanzia fidejussoria devo rilevare come essa abbia costituito la prima preoccupazione nel momento in cui abbiamo preso in esame questo provvedimento. È stato mio scrupolo chiedere ai colleghi della Camera come fosse stato licenziato questo testo che, in effetti, è molto più severo della citata legge Merloni (che già di per sé è severa per quanto attiene alle garanzie fidejussorie). Mi è stata fornita una spiegazione che condivido nel senso che era fondamentale garantire la buona esecuzione dei lavori, ma soprattutto l'esecuzione entro i termini stabiliti, in quanto essi sono sottesi da tutta una serie di controlli che avvengono a livello sovranazionale (CIO in testa). Se non si rispettano i termini previsti non è possibile attivare la procedura per la realizzazione degli stessi giochi olimpici. Capite bene come questo rischio non si poteva assolutamente correre.

La struttura del provvedimento è rimasta la stessa: il comitato organizzatore, l'Agenzia come ente appaltante, la conferenza dei servizi. Lo spirito che lo anima è quello di snellire al massimo le procedure per la valutazione di impatto ambientale e per la concessione degli appalti per fare in modo che le opere si realizzino nei tempi previsti dalla legge.

Certo, il provvedimento era emendabile; esso è stato esaminato con attenzione, diligenza e molta serietà da parte di tutti noi. In qualità di relatore ho anche preparato una serie di emendamenti volti a chiarire il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, anche con la disponibilità delle forze di minoranza. Su tali proposte modificative vi era l'assenso di tutti. I tempi – sia pur ristretti – ci sarebbero stati. Credo dunque sia dovere del relatore sottolineare che non è stato possibile procedere in questo senso per l'assenza del Governo nella seduta di giovedì scorso durante la quale avremmo avuto la possibilità di razionalizzare questo testo legislativo e di migliorarlo anche se in modo non sostanziale.

Permangono le perplessità illustrate dal collega Fassone in merito all'articolo 13 che si riferisce alla proprietà e alla destinazione finale dei beni che sono due concetti ben diversi. Lo stesso dicasi per il direttore generale, in merito al quale avevamo fatto una puntualizzazione che ritenevamo essere consona alle attese e allo spirito della legge, e per l'articolo 9 che tratta della conferenza dei servizi; in merito a quest'ultimo articolo avevamo preparato una serie di interventi migliorativi del testo approvato dalla Camera dei deputati che si muovevano – a nostro giudizio – nel senso di un maggior snellimento e una maggiore sicurezza soprattutto con riferimento alla realizzazione delle opere.

A questo punto credo non vi sia altra possibilità se non quella di raccogliere quanto è stato detto dai colleghi e approvare il testo così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento; solo in tal modo potremmo essere sicuri di aver licenziato una legge che anche se non sarà perfetta consentirà di incardinare almeno le operazioni per la celebrazione dei giochi olimpici del 2006.

LADU, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Innanzitutto mi scuso con i commissari per l'assenza di giovedì scorso dovuta ad impegni alla Camera dei deputati.

Intendo rilevare, signor Presidente, come il testo approvato dalla Camera sia frutto di un lavoro comune svolto dalla maggioranza e dall'opposizione, tenuto conto delle stesse motivazioni ed esigenze di tempi espresse dagli intervenuti.

Riguardo al merito del provvedimento, sono d'accordo con il relatore nel senso che i tempi non ci consentono di emendarlo ulteriormente per tutte le ragioni già evidenziate e quindi ringrazio la Commissione che si è mostrata disponibile ad approvarlo in tempi rapidi.

PRESIDENTE. Apprezzo l'orientamento emerso di approvare il testo così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati e lo condivido anche perchè me ne sono fatto interprete personalmente.

Avete ascoltato il disappunto del relatore per la mancata presenza del rappresentante del Governo nella seduta di giovedì scorso; tuttavia faccio notare al senatore Besso Cordero che non si tratta tanto dei giorni che avremmo impiegato per discutere ed approvare gli emendamenti, quanto del fatto che emendando il provvedimento in titolo l'avremmo rinviato alla Camera e ciò avrebbe ulteriormente ritardato la sua approvazione. Questo è il vero problema, considerato anche che la Camera di qui a poco inizierà la sessione di bilancio e quindi avrebbe incontrato una serie di difficoltà a prendere in esame eventuali modifiche al provvedimento.

PICCIONI. Presento, signor Presidente, il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

nell'ambito della discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 4784 concernente "Interventi per i Giochi Olimpici invernali Torino 2006"

impegna il Governo

ad inserire tra le "infrastrutture olimpiche – impianti – villaggi media – da utilizzare per i giochi olimpici invernali "Torino 2006"" tra gli altri, il complesso immobiliare ex "colonia Medail" già dichiarato di interesse olimpico con il nome di "Villaggio Media 3" ubicato nel territorio comunale di Bardonecchia e di proprietà della regione Piemonte, in concessione al comune di Bardonecchia».

0/4784/1/8

L'ordine del giorno è teso semplicemente a puntualizzare una struttura da utilizzare nell'ambito dei giochi olimpici, invernali tra le «infrastrutture olimpiche, impianti, villaggi media». Si tratta di uno stabile di proprietà della regione Piemonte, oggi dato in concessione al comune di Bardonecchia.

Poichè nel provvedimento che stiamo per approvare non sono puntualizzati gli impianti nella loro specificità come, peraltro, non sono puntualizzati gli importi da destinare alle infrastrutture e strutture da realizzare con le risorse previste in questo provvedimento (che, tra l'altro, troveranno totale copertura con la prossima legge finanziaria), credo sia utile presentare l'ordine del giorno in questione per ricordare che la regione Piemonte è proprietaria di uno stabile da utilizzare in tale occasione, in base all'atto di candidatura per i giochi olimpici di Torino 2006; non essendo però indicato specificamente nel provvedimento ho valutato, in accordo con la regione Piemonte, di puntualizzarne l'importanza.

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione.* Ho ascoltato quanto ha detto il senatore Piccioni, ma pur comprendendo le motivazioni da questi addotte, ricordo che avevamo concordato di non apportare modifiche al provvedimento per giungere alla sua approvazione nel più breve tempo possibile. Se non fosse stato così, credo che anche altri colleghi avrebbero presentato analoghe iniziative. In secondo luogo, se è chiaro l'utilizzo che si deve fare di questo edificio in base agli accordi fatti, perchè si rende necessario ribadirlo con un ordine del giorno?

PICCIONI. Questo edificio non è indicato nel provvedimento e sarebbe davvero assurdo non utilizzare un bene di proprietà della Regione per un qualsiasi motivo addotto, al momento dell'attuazione del programma, dall'Agenzia, magari non ritenendolo più utile.

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione.* Mi rimetto alle valutazioni del rappresentante del Governo.

LADU, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Dichiaro di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 4784. Do lettura dell'articolo 1 e degli annessi allegati.

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge detta disposizioni per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie, necessari allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali «Torino 2006», di seguito denominati «Giochi olimpici», di cui agli allegati 1, 2 e 3, finanziati dallo Stato, dalla regione Piemonte, dagli enti locali e da privati. La presente legge disciplina, altresì, la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici, sulla base della valutazione di connessione dichiarata

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il presidente della regione Piemonte, previo parere del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, costituito, in data 27 dicembre 1999, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalla città di Torino.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali relativamente alle opere di cui agli allegati 1 e 2, ed il Ministro dei lavori pubblici per quanto di propria competenza, su richiesta del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, sono apportate le variazioni agli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 3, rese necessarie da particolari e straordinarie esigenze, ivi comprese quelle conseguenti all'inserimento di nuove discipline olimpiche entro i limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili.

3. Le opere ed i lavori di cui ai commi 1 e 2 sono dichiarati di pubblica utilità ed urgenza.

4. La giunta della regione Piemonte approva, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, sentiti gli enti locali interessati, la valutazione di impatto ambientale del piano degli interventi di cui alla presente legge, denominata «valutazione ambientale strategica», anche sulla base dello studio di compatibilità ambientale definito dal proponente. Tale valutazione ha luogo secondo contenuti e procedure definiti dalla giunta della regione Piemonte di intesa con il Ministero dell'ambiente e con il Ministero dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione agli effetti sul territorio, diretti ed indiretti, cumulativi, sinergici, a breve ed a lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi, al fine di verificare la sostenibilità ambientale del piano degli interventi. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici assicura l'informazione e la trasparenza nella realizzazione delle opere attraverso il monitoraggio delle stesse. Restano salve le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali.

5. La giunta della regione Piemonte, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi delle rilevazioni dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici nonchè delle informazioni e dei dati messi a disposizione dall'Agenzia di cui all'articolo 2, provvede, eventualmente attraverso l'istituzione di appositi strumenti informatici e telematici, ad assicurare idonee forme di informazione e di pubblicità riguardo al processo di realizzazione delle opere e alle decisioni relative all'organizzazione dei Giochi olimpici, nonchè alle modalità di accesso agli atti relativi alle decisioni stesse.

ALLEGATO 1
(articolo 1, comma 1)

IMPIANTI

1) *Biathlon;*
2) *Bob* e slittino;
3) *Curling;*
4) *Hockey* (gare);
5) *Hockey* (gare);
6) *Hockey* (gare);
7) *Hockey* (gare/allenamento);
8) *Hockey* (allenamento);
9) Pattinaggio artistico-*Short Track*;
10) Pattinaggio veloce;
11) Salto e combinata;
12) Sci alpino, *snow, free style;*
13) Sci di fondo;
14) Opere urbanizzazione.

ALLEGATO 2
(articolo 1, comma 1)

INFRASTRUTTURE OLIMPICHE

IMPIANTI

1) Villaggi Olimpici;
2) Villaggi Media;
3) *Main Press Centre/International Broadcast Centre* (MPC/IBC).

ALLEGATO 3
(articolo 1, comma 1)

INFRASTRUTTURE VARIE

	Tipo di strada	Località	Tipo di intervento
1	Statale 23	Cesena-Sestriere	Adeguamento
2	Statale 23	Perosa-Sestriere	Adeguamento
3	Statale 23	Pinerolo-Porte-Perosa	Costruzione varianti ed adeguamento
4	Statale 24	Cesana-Claviere	Adeguamento
5	Strutture e infrastrutture di interscambio modale	Oulx-Cesana-Pinerolo	Realizzazione
6	Corso Spezia	Torino	Sottopasso
7	Strade Provinciali	Varie	Adeguamento
8	Statale 24	Cesana	Variante
9	Statale 24	Claviere	Circonvallazione coperta
10	Statale 589	Avigliana	Variante, 1º stralcio
11	Statale 589	Saluzzo-Pinerolo	Adeguamento
12	SATT (Sistema Autostradale Tangenziale di Torino)	Torino-Pinerolo	Completamento: - diramazione autostradale Torino-Pinerolo 2º tronco - nuova barriera di esazione e centro manutenzione in località Beinasco comprese le opere di mitigazione ambientale sulle viabilità provinciali SP 6 - SP 174 - SP 175
13	SATT	Area metropolitana	Adeguamento SATT - tratta svincolo Interporto Torino/ interscambio di Bruere
14	Autostrada	Torino-Bardonecchia	Completamento svincolo Bardonecchia - Realizzazione IV corsia

Metto ai voti l'articolo 1 precisando che, con la sua approvazione, si intenderanno accolti anche gli allegati 1, 2 e 3.

È approvato.

Art. 2.

(Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici)

1. È istituita l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, di seguito denominata «Agenzia», con sede in Torino.

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. L'attività dell'Agenzia è disciplinata dal diritto privato.

3. Il controllo successivo della Corte dei conti sull'Agenzia è espletato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

È approvato.

Art. 3.

(Compiti dell'Agenzia)

1. L'Agenzia realizza il piano degli interventi di cui alla presente legge, definito dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, in modo da consentire la coordinata e tempestiva riuscita delle manifestazioni inerenti ai Giochi olimpici. A tale fine, l'Agenzia opera in coerenza con le indicazioni del medesimo Comitato organizzatore, relativamente alla predisposizione del predetto piano degli interventi, alla localizzazione ed alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità ed ai tempi di ultimazione delle stesse, nonchè alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera ed alla sua relativa copertura finanziaria. Il piano degli interventi tiene altresì conto delle esigenze derivanti dall'uso degli impianti e delle infrastrutture successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici, garantendo caratteristiche funzionali e gestionali idonee, sul piano economico, sociale e sportivo, con particolare riferimento all'utilizzo residenziale definitivo dei villaggi olimpici.

2. L'Agenzia svolge le funzioni di stazione appaltante per gli interventi di cui alla presente legge, ad eccezione degli interventi relativi alla strada statale n. 24 e a quelli relativi agli interventi autostradali indicati nell'allegato 3.

3. L'Agenzia può stipulare convenzioni con soggetti terzi, anche privati, che concorrono in tutto o in parte al finanziamento delle opere di cui all'articolo 1. Tali convenzioni definiscono le risorse finanziarie messe a

disposizione, le modalità ed i tempi per la realizzazione delle opere nonchè gli interventi sostitutivi in caso di inadempienza.

4. Gli sportelli unici comunali possono avvalersi dell'Agenzia per le attività inerenti agli interventi previsti dalla presente legge.

5. Alle convenzioni di cui al comma 3 partecipa, nel caso di opere riguardanti impianti gestiti da privati concessionari, l'ente concedente, anche ai fini dell'eventuale ridefinizione degli oneri per i servizi a carico del concessionario.

6. L'Agenzia può stipulare convenzioni con soggetti pubblici per l'utilizzazione di strutture in dotazione agli stessi.

7. L'Agenzia termina la propria attività il 31 dicembre 2006.

È approvato.

Art. 4.

(Ordinamento dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il direttore generale;

b) il comitato direttivo;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. L'organizzazione, il funzionamento e l'attività dell'Agenzia sono disciplinati con deliberazioni del comitato direttivo. Tali deliberazioni sono approvate dal Comitato di alta sorveglianza e garanzia di cui all'articolo 7 nel termine di trenta giorni dalla loro ricezione, decorso il quale si intendono approvate.

3. Il collegio dei revisori dei conti effettua la verifica della regolarità amministrativa e contabile dell'attività dell'Agenzia. Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Gli organi dell'Agenzia durano in carica sino alla cessazione dell'Agenzia medesima.

5. Agli organi dell'Agenzia ed ai loro componenti si applicano le norme del codice civile che regolano i rapporti degli amministratori e dei sindaci nei confronti delle società per azioni, in quanto compatibili con la presente legge.

6. All'interno dell'Agenzia viene costituito un ufficio di controllo interno per l'attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

È approvato.

Art. 5.

(Comitato direttivo)

1. Il comitato direttivo provvede alla programmazione annuale delle attività dell'Agenzia, all'approvazione dei bilanci, all'approvazione delle operazioni finanziarie necessarie per l'acquisizione delle risorse, secondo i propri atti organizzativi, e ad ogni altra attività necessaria per il perseguimento dei compiti di cui all'articolo 3.

2. Il comitato direttivo è composto dal direttore generale, nominato a norma dell'articolo 6, nonchè da sei membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quattro su designazione, rispettivamente, del presidente della regione Piemonte, del presidente della provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i legali rappresentanti delle comunità montane e dei comuni interessati dalle opere di cui all'articolo 1 o sedi di gara. Il comitato direttivo è regolarmente costituito quando sono nominati almeno cinque componenti.

3. I membri del comitato direttivo sono scelti tra esperti particolarmente qualificati nelle discipline tecniche, giuridiche ed economiche. Per la validità delle deliberazioni del comitato direttivo è necessaria la presenza di cinque componenti.

È approvato.

Art. 6.

(Direttore generale)

1. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, tra soggetti in possesso di riconosciuta professionalità acquisita in incarichi di direzione, gestione ed organizzazione aziendale.

2. Il direttore generale convoca e presiede le sedute del comitato direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e adotta gli atti di gestione ordinaria e straordinaria, con possibilità di delega, nei limiti stabiliti dagli atti organizzativi. Il direttore generale cura i rapporti con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e promuove gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

3. Il direttore generale, per tutta la durata del suo incarico, non può assumere o mantenere altri incarichi di qualsiasi natura conferiti da soggetti pubblici e privati.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, può revocare il direttore generale

per gravi inadempienze nell'attuazione del programma, nonchè per gravi irregolarità amministrative o contabili.

È approvato.

Art. 7.

(Comitato di alta sorveglianza e garanzia)

1. Presso l'Agenzia è istituito il Comitato di alta sorveglianza e garanzia, organismo indipendente e dotato di piena autonomia funzionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal presidente e da quattro membri, di cui due designati dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e uno dal Ministero dei lavori pubblici. I componenti del Comitato sono scelti tra personalità di indiscusso prestigio ed autorevolezza.

2. Il Comitato di alta sorveglianza e garanzia, avvalendosi anche di soggetti esterni da scegliere con procedure concorsuali:

a) effettua i controlli di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con particolare riguardo alla verifica della congruità dei risultati ottenuti dagli interventi realizzati rispetto agli obiettivi del piano degli interventi approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, e agli stanziamenti utilizzati; a tale fine può acquisire le informazioni ritenute necessarie;

b) svolge, d'iniziativa o su segnalazione di terzi, accertamenti specifici sulla gestione, conduzione ed esecuzione degli appalti, e in generale il monitoraggio degli interventi previsti dalla presente legge anche al fine di accertare il regolare impiego della manodopera ed evitare infiltrazioni della criminalità organizzata nella realizzazione delle opere. Tutte le imprese che intervengono nell'esecuzione degli appalti edili di cui alla presente legge devono essere iscritte alle Casse edili provinciali, anche al fine di favorire la vigilanza del competente Comitato paritetico territoriale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Le imprese stesse sono tenute ad attestare i versamenti effettuati alla Cassa edile per i lavoratori impiegati;

c) cura gli accertamenti di cui all'articolo 18, commi 7 e 8, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

d) informa il Presidente del Consiglio dei ministri, il presidente della regione Piemonte ed il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici sull'esito degli accertamenti effettuati;

e) rende pubblici con scadenza trimestrale gli esiti degli accertamenti effettuati.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato di alta sorveglianza e garanzia può avvalersi dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici e dell'ufficio di controllo interno dell'Agenzia. Le risorse necessarie per le attività istituzionali del Comitato sono ricomprese nell'ambito di quelle attribuite all'Agenzia dall'articolo 10, comma 2, e sono stabilite

nella misura determinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 1 del presente articolo.

È approvato.

Art. 8.

(Personale dell'Agenzia)

1. L'Agenzia si avvale di personale temporaneamente impiegato, nel limite massimo di quaranta unità, mediante:

a) contratti di diritto privato a tempo determinato e assunzioni con le procedure del lavoro interinale;

b) apposite convenzioni che disciplinano l'utilizzo del personale proveniente da amministrazioni dello Stato, dal CONI e da enti territorialmente interessati, in posizione di comando, distacco, aspettativa, o in regime di collaborazione a tempo limitato. Il servizio prestato presso l'Agenzia è comunque valutabile, ad ogni effetto, come servizio prestato presso l'amministrazione di appartenenza.

2. L'Agenzia può stipulare contratti di consulenza e conferire incarichi professionali, se gli stessi sono indispensabili allo svolgimento della missione e non sussistono al proprio interno le necessarie professionalità.

È approvato.

Art. 9.

(Conferenza di servizi)

1. La giunta della regione Piemonte, anche su richiesta dell'Agenzia, ovvero su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di un'istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, all'atto della loro presentazione, i necessari atti di consenso, convoca una conferenza di servizi che si svolge secondo le disposizioni del presente articolo, in deroga ai commi 7, 8 e 13 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In tale sede le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico o alla tutela della salute si pronunciano per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato nonchè sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi preclusivi alla realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni dalla convocazione della conferenza di servizi, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

2. Nel caso in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale (VIA), la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

3. Entro trenta giorni dalla trasmissione dei progetti definitivi alle amministrazioni interessate, la regione Piemonte convoca la conferenza di servizi, che si pronuncia nei successivi trenta giorni.

4. Con le stesse modalità si procede ove siano necessarie variazioni, anche integrative, agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali nonchè relative ad immobili di natura demaniale civica ovvero soggetti a diritti di uso civico. Dette variazioni sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione di conclusione positiva del procedimento purchè la proposta di variazione sia stata pubblicata per almeno otto giorni nell'albo dei comuni interessati e siano decorsi ulteriori dieci giorni per la presentazione delle osservazioni, che sono riportate in conferenza di servizi per un esame che si conclude entro l'ulteriore termine di dieci giorni.

5. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la valutazione non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, che si conclude nei trenta giorni successivi alla scadenza del predetto termine.

6. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate per la conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza medesima, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

7. Se una o più amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, valutate le specifiche risultanze della conferenza, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento. In caso di determinazione positiva, l'amministrazione procedente ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente

sia una amministrazione statale; negli altri casi, la comunicazione è resa al presidente della regione, al presidente della provincia o ai sindaci interessati. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo, o il presidente della regione, il presidente della provincia o i sindaci, previa delibera dei competenti organi regionali, provinciali o comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; decorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva; in caso di sospensione, la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta e il procedimento prosegue nelle forme ordinarie.

8. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica e territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, il procedimento si intende concluso in senso negativo qualora l'amministrazione procedente non richieda, nei successivi trenta giorni, la determinazione di conclusione del procedimento all'autorità di cui al secondo periodo del comma 7. Se positiva, la determinazione è assunta previa deliberazione, rispettivamente, del Consiglio dei ministri, dei competenti organi regionali, provinciali o comunali.

9. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a valutazione di impatto ambientale e in caso di provvedimento negativo, trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-*bis)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

È approvato.

Art. 10.

(Risorse finanziarie)

1. Per il finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi olimpici è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di lire 110 miliardi per l'anno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che l'Agenzia e l'Ente nazionale per le strade (ANAS) sono autorizzati ad effettuare, nei limiti della quota che sarà a ciascuno assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro dei lavori pubblici, da emanare successivamente alla predisposizione del piano degli interventi; le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per le medesime finalità e per il funzionamento dell'Agenzia è altresì concesso all'Agenzia un contributo straordinario nel limite massimo di lire 5

miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002.

2. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre attribuite all'Agenzia le somme previste alla voce «spese generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali successive variazioni. Tale importo è commisurato al 3,60 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture e dell'importo delle indennità di espropriazione. La relativa documentazione è sottoposta alla certificazione del collegio dei revisori dei conti al fine della definitiva quantificazione della somma.

3. Le economie derivanti da eventuali ribassi d'asta riguardanti interventi finanziati, anche in parte, a carico del bilancio dello Stato e degli enti territoriali possono essere utilizzate, su richiesta motivata del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, per ulteriori oggettive esigenze connesse alla realizzazione delle opere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le economie non utilizzate sono riversate ai soggetti finanziatori proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione al programma delle spese, secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo.

4. I proventi percepiti dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, non concorrono a formare reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.

5. In deroga all'articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la giunta regionale del Piemonte può disporre che i proventi di cui al comma 4, in conformità al principio stabilito dal medesimo comma 4, non concorrono alla determinazione della base imponibile del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Alla presente legge si applica il disposto dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

È approvato.

Art. 11.

(Garanzia fidejussoria)

1. In deroga all'articolo 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, da parte di un istituto di credito di pri-

maria importanza a livello nazionale, del 50 per cento dell'importo degli stessi, destinata a garantire l'ultimazione dell'opera entro il termine fissato dal bando di gara.

È approvato.

Art. 12.

(Indennità di espropriazione)

1. Per le espropriazioni nell'area della regione Piemonte preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla presente legge, da parte o per conto dello Stato, della regione Piemonte, delle province, dei comuni o da parte degli altri enti di diritto pubblico anche non territoriali, l'indennità di espropriazione è determinata a norma dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni.

È approvato.

Art. 13.

(Destinazione finale dei beni)

1. Con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono dettate disposizioni dirette a disciplinare le modalità di successiva utilizzazione dei beni mobili di proprietà dell'Agenzia, compresi le attrezzature e gli arredi, nonchè il riversamento proporzionale al bilancio degli enti finanziatori delle eventuali somme non utilizzate, risultanti da apposito rendiconto certificato dal collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia. Con le stesse modalità, su proposta degli enti interessati, si provvede con riferimento ai beni immobili per la parte finanziata anche parzialmente con risorse pubbliche.

È approvato.

Art. 14.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per il 2000, a lire 130 miliardi per il 2001, a lire 120 miliardi per il 2002 e a lire 110 miliardi a decorrere dal 2003, si provvede, per gli

anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 15.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PICCIONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che stiamo per approvare è di fondamentale importanza per mantenere gli impegni presi in fase di aggiudicazione dei giochi olimpici invernali «Torino 2006».

Tutti ben ricordiamo l'urlo di gioia in diretta televisiva della presidente Evelina Christillin al momento della aggiudicazione il 19 giugno 1999. Torino è stata designata dall'assemblea generale del CIO battendo Sin (Svizzera) grazie alla fase preparatoria durata un anno e mezzo che ha raccordato istituzioni, enti locali, soggetti privati quali la FIAT, l'Associazione industriale, il CONI, la C.C.I.A.A. eccetera.

Questi soggetti si sono resi credibili grazie all'impegno, alla solidità economica ed alle valide strutture esistenti come, ad esempio, una valle adatta ad accogliere questo avvenimento dopo lo svolgimento dei campionati mondiali di sci del Sestriere.

Ricordiamoci che Torino era stata scelta nel 1998 dalla giunta del CONI nella iniziale competizione con Venezia e le Dolomiti.

Una prima considerazione da fare è che i giochi olimpici sono un avvenimento nazionale; è infatti dal 1960 che l'Italia non ospita «i giochi», in subordine, a mio avviso, dovrebbero estendersi almeno nell'intera regione Piemonte, ma purtroppo dobbiamo constatare che quelli aggiudicati sono giochi di Torino e della Valle di Susa, come peraltro si evince dagli allegati del disegno di legge che individuano gli impianti, le strutture

olimpiche e le infrastrutture varie tutte concentrate a Torino e nella Valle di Susa.

Siamo convinti che il Piemonte con le altre località turistiche ed i relativi importanti impianti sciistici quali Alagna Valsesia, Macugnaga e le valli cuneesi hanno perso una grande occasione di rilancio e di eventuale ammodernamento delle strutture.

Questo particolare avvenimento poteva infatti essere la giusta occasione per finanziare importanti opere di collegamento viario alle altre località sciistiche, sedi magari di attività di allenamento dello sci alpino, quali il completamento della Pedemontana da Ivrea a Biella e da Masserano sino alla Malpensa passando dal casello autostradale di Gemme sulla Voltri-Sempione.

Speriamo almeno che il Governo decisa in tempi rapidi la possibilità di avviare il collegamento ferroviario alta velocità Torino-Malpensa stralciando la Torino-Milano dall'azzeramento delle concessioni TAV.

Anche in questo contesto il «mondo» FIAT si trova nella condizione di agire in modo predominante, vista la concentrazione di 1500 miliardi in un territorio limitato, non preoccupandosi minimamente di altre realtà che vorrebbero giocare un qualche ruolo in questo evento.

Lo stanziamento di 1500 miliardi per l'avvenimento è una somma importante, ma riteniamo che il Governo non sia stato sufficientemente attento con questo provvedimento; infatti è rimasto fermo nel suo *iter* 5 mesi alla Camera ed ora c'è la pretesa di approvarlo in un lasso temporale veramente ristretto: solo 15 giorni al Senato.

Ad ogni modo, il buon senso della Casa delle Libertà e la consapevolezza che ogni ulteriore indugio pregiudicherebbe l'avvenimento prevalgono sull'idea di un possibile rinvio all'Aula del disegno di legge e sull'idea di eventuali opportunità di migliorie al provvedimento.

Ho sopra esposto le mie perplessità sul disegno di legge dovute a lacune che ne limitano l'efficacia. Ad ogni modo il provvedimento nelle sue linee strutturali semplifica notevolmente le procedure attinenti ai lavori pubblici lasciando alla istituenda Agenzia il compito di realizzare il piano di intervento definito dal comitato organizzatore e riportato negli allegati dal disegno di legge con la massima autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, compresa l'aggiudicazione, la realizzazione delle opere e i collaudi e compreso altresì l'utilizzo delle economie che si realizzeranno con le gare d'appalto.

Sarà però necessario da parte del comitato organizzatore una continua attenzione, un attento monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori, evitando di lasciare «Torino 2006» completamente in balìa dei poteri decisionali di un'Agenzia composta da un direttore generale e da un comitato esecutivo di 6 membri, seppur controllati da un comitato di alta sorveglianza e garanzia.

Una nota positiva che voglio sottolineare è il significativo passo in avanti fatto per quanto concerne l'*iter* della valutazione di impatto ambientale (VIA) per la costruzione di impianti e di infrastrutture che con questa legge assume dei tempi e delle procedure accettabili.

A nostro avviso penalizzante è l'articolo 11 che dà la possibilità a poche imprese di partecipare alle gare d'appalto. Infatti solo per pochi imprenditori è possibile garantire con fideiussione bancaria il 50 per cento dell'importo dei lavori che sono nell'ordine minimo di alcune decine di miliardi.

Il Gruppo Forza Italia, pur tenendo conto delle considerazioni negative da me elencate, considerato inoltre l'apporto che tutta la Casa delle Libertà ha già dato alla Camera, soprattutto per l'alto senso di responsabilità vista la ristrettezza dei tempi e l'esigenza di avviare immediatamente i lavori, esprime voto favorevole.

MEDURI. Signor Presidente, il gruppo di Alleanza Nazionale – in questo momento composto da meridionali – voterà a favore di questo provvedimento, facendo sue le perplessità espresse dai colleghi Piccioni e Fassone.

Desidero sottolineare che con questo Centro Sinistra sta diventando prassi comune l'emergenza. Siamo sempre in emergenza; non possiamo emendare né migliorare i provvedimenti; dobbiamo andare sempre di corsa anche se siamo senatori e non più «corridori».

Voteremo questo provvedimento proprio per senso di responsabilità in quanto «Torino 2006» è un evento che interessa tutto il territorio nazionale nel senso che è in gioco la dignità e l'orgoglio di tutta la nazione sportiva. Desidero però ribadire ancora una volta come con il Centro Sinistra vi sia sempre ritardo ed emergenza. Nonostante questo, voteremo a favore.

BOSI. Intervengo per dichiarare il mio voto favorevole su questo provvedimento.

VEDOVATO. Anche il nostro Gruppo voterà a favore di questo provvedimento; come già rilevato in sede di discussione generale, si tratta di un evento che ha una ricaduta nazionale nonostante si collochi dal punto di vista territoriale in un'area determinata. È certamente apprezzabile il fatto che tutti i Gruppi tengano conto di tale elemento fondamentale in una valutazione che si sta preannunciando ampiamente positiva anche nel voto di oggi.

Naturalmente il provvedimento può destare qualche perplessità anche se quelle sollevate in questa sede sono difficilmente comprensibili. È vero che le Olimpiadi si collocano in un comprensorio all'interno dell'area piemontese e torinese. D'altra parte, questo non è un fatto che discende dal provvedimento in titolo, ma da scelte fatte anticipatamente al momento della presentazione del *dossier* per la candidatura. Peraltro, tale scelta è stata fatta non da una parte politica bensì dalle istituzioni piemontesi, compresa la regione Piemonte. Credo però che questa perplessità contenga anche qualche elemento di verità; è necessario che nella programmazione di diverse opere che la regione dovrà condurre nel prosieguo si tenga conto del fatto che alcune aree hanno avuto e avranno una ricaduta posi-

tiva, anche anticipata, di grande rilievo dalle Olimpiadi. Questo provvedimento non individua dove saranno collocate le opere, ma consente di avviare rapidamente tutti quegli interventi indispensabili per realizzare questo evento che, ripeto, è fondamentale per l'immagine dell'Italia nel mondo.

Inoltre, il fatto che in questa sede non sia stato possibile proporre emendamenti migliorativi al testo è un ulteriore elemento di perplessità.

Il nostro Gruppo darà comunque un voto convinto e positivo a questo provvedimento: i tempi sono effettivamente molto ristretti anche in considerazione del fatto che molti interventi saranno condizionati dagli eventi atmosferici; quindi i tempi sono più ristretti di quanto possano far pensare le semplici scadenze.

Ci auguriamo, infine, che l'approvazione di questo provvedimento renda possibile il concorso di tutte le istituzioni locali al fine di creare le condizioni perché questo evento abbia il successo che merita.

CIMMINO. Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo, ricordando che abbiamo rinunciato alla presentazione di emendamenti per giungere ad una rapida approvazione del provvedimento in esame.

VERALDI. Annuncio il voto favorevole del mio Gruppo.

MIGNONE. Il mio Gruppo esprime voto favorevole sul provvedimento non senza far notare che sono condivisibili alcune perplessità addotte, nel corso della discussione generale, dagli altri senatori intervenuti. Il mio Gruppo voterà a favore proprio perché i Giochi olimpici di Torino rappresentano un evento nazionale.

PRESIDENTE. Quanto ai tempi, oggetto di osservazione da parte di alcuni senatori, ricordo che questa Commissione si è impegnata al massimo per giungere il più rapidamente possibile alla conclusione dell'*iter* parlamentare. Infatti, i Giochi olimpici sono stati assegnati alla città di Torino nel giugno 1999; il provvedimento è stato approvato dalla Camera dei deputati il 31 luglio scorso e la Commissione lavori pubblici del Senato è giunta alla sua approvazione oggi, 26 settembre.

Metto ai voti il disegno di legge n. 4784 nel suo complesso.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, i disegni di legge nn. 4228 e 4405 restano assorbiti.

I lavori terminano alle ore 15,40.